

Creazione di un comparto unico per l'erogazione di rendite e pensioni

Le Fonti Istitutive del Fondo Pensioni hanno deciso di inserire tra i punti chiave delle modifiche statutarie la creazione di un comparto unico destinato complessivamente all'erogazione di rendite e pensioni, al fine di una maggiore solidità e sostenibilità patrimoniale.

Nel 2014 il Fondo ha scelto di rendersi autonomo nell'erogazione delle rendite pensionistiche svincolandosi dalle compagnie di assicurazione anche per la definizione del loro ammontare. Già oggi la determinazione delle rendite e la loro erogazione avviene, quindi, in maniera diretta, senza alcuna mediazione, con un risparmio di costi evidente e vantaggi per l'iscritto in termini di ammontare delle rendite erogate. Il Fondo fissa autonomamente i tassi tecnici ad un livello più elevato rispetto a quelli offerti dal mercato assicurativo e non richiede agli Iscritti alcun tipo di spese.

Come si evince dalla tabella, tutto ciò consente di erogare rendite sensibilmente superiori a quelle offerte dalle principali compagnie di assicurazione.

Benchmark delle rendite erogate a parità di montanti accumulati

	Unipolsai Previdenza FPA		Generali Global		Allianz Previdenza		Cattolica Gestione Previdenza	
	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine
Delta rispetto FP BNL con tasso 1,5%	-21,90%	-23,00%	-14,40%	-2,30%	-19,30%	-7,90%	-15,00%	-3,00%

Rendite annuali per un iscritto di 67 anni e 100.000 € di montante sulla base dei tassi tecnici applicati

Attualmente il Fondo Pensioni eroga rendite attraverso un comparto a prestazione definita e un altro a contribuzione definita: la sezione a prestazione definita, destinata progressivamente a esaurirsi, è formata da Pensionati, Aggregati e Differiti che hanno risolto il rapporto di lavoro con la Banca entro il 31 dicembre 2002 e hanno optato per ricevere dal Fondo una rendita.

Fanno parte del comparto a contribuzione definita, invece, coloro che, avendo sempre optato per la rendita, sono andati in pensione a partire dall'1 gennaio 2003. Il numero di Iscritti che nei prossimi anni opterà per la rendita è destinato a crescere fortemente dal momento che i nuovi Iscritti, ovvero coloro che hanno aderito a un fondo di previdenza complementare solo dopo il 28 aprile 1993, potranno richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di capitale nel limite massimo del 50% e optare necessariamente per il restante in rendita.

Attraverso questa riforma, in particolare con la revisione del comma 1 dell'Art. 11, si rende possibile la creazione di un'unica sezione dove confluirebbero le riserve utili all'erogazione sia delle rendite a prestazione definita sia di quelle a contribuzione definita, a prescindere dalle diverse modalità di determinazione degli importi.

La riunificazione delle risorse finanziarie in un'unica sezione offre un decisivo vantaggio sia per coloro che già ricevono una rendita, sia per chi, avendo aderito al Fondo Pensioni dopo il 28 aprile 1993, dovrà necessariamente optare per la rendita in futuro: grazie all'eccesso di riserve tecniche che confluiranno in tale nuovo comparto, si garantirà una sostenibilità nel tempo dell'essenziale funzione di erogazione delle rendite e una conseguente stabilità patrimoniale.

Inoltre, tale concentrazione di risorse consentirà economie gestionali e finanziarie e un notevole efficientamento, dovuto alla possibilità di investimenti più interessanti, oltre a una generale semplificazione da un punto di vista amministrativo e contabile.